

Affitto di un'alpe pascoliva comunale, ridefinizione dei confini degli alpeggi e diritto di prelazione

T.A.R. Piemonte, Sez. II 18 marzo 2022, n. 221 - Cattaneo, pres. f.f.; Caccamo, est. - Società Agricola Bardo S.S. (avv.ti Parola e Chiavirano) c. Comune di Demonte (avv.ti Demaria e Porro) ed a.

Domini collettivi - Concessione pascoli di proprietà comunale - Esperimento di gara riservato ai residenti - Rettifica elaborati capitolato pascoli di proprietà comunale - Diritto di prelazione ex art. 205 del d.lgs. n. 228/2001 e pattiziamente convenuto in un contratto di affitto dell'alpe pascoliva comunale - Possesso dei requisiti ai fini dell'accesso e/o legittimazione all'assegnazione in via diretta.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. L'azienda agricola Bardo S.S. (di seguito "Azienda Agricola Bardo"), dedita all'allevamento di bovini in Lusevera, è stata affittuaria uscente dell'alpe denominata "Bram" nel comune di Demonte, in virtù di un contratto di affitto di alpe pascoliva comunale stipulato in data 25.02.2016, avente durata quinquennale dal 11.11.2015 al 10.11.2020, che prevedeva, in favore della ricorrente, il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto.

2. Nell'autunno 2020 il Comune di Demonte ridefiniva i confini degli alpeggi comunali in vista della revisione del capitolato per la concessione in uso dei pascoli comunali e, a seguito di tale citata ripermimetrazione, i lotti pascolivi della ricorrente mutavano denominazione in "Lou Bram", con diminuzione di quasi 1/3 dell'originaria superficie totale.

3. Nel dicembre 2020, il Comune di Demonte bandiva ed espletava una prima procedura gara per l'assegnazione dei pascoli comunali, riservata agli allevatori residenti ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per l'esercizio dei pascoli sugli alpeggi di proprietà comunale" (di seguito solo "Regolamento Comunale per l'esercizio dei pascoli"). Poiché per le Alpi "Lou Bram" e "I Saut" non perveniva alcuna offerta, con determinazione del n. 42 del 1.04.2021 il Comune di Demonte stabiliva di indire una seconda procedura per l'affidamento dei predetti pascoli, sempre riservata ai residenti, al fine di soddisfare compiutamente i fabbisogni e le esigenze di due aziende agricole rimaste insoddisfatte all'esito della prima gara.

4. Nelle more, la ricorrente, in qualità di affittuaria dell'Alpe Bram, comunicava di voler esercitare il proprio diritto di prelazione ai sensi dall'art. 16 del contratto di affitto, alle stesse condizioni ivi convenute.

5. In assenza di riscontro da parte dell'amministrazione, l'Azienda Agricola Bardo ha gravato gli atti della procedura, come in epigrafe specificati, deducendo le seguenti censure:

- "1. *Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento civico per l'esercizio dei pascoli sugli alpeggi di proprietà comunale - come approvato con DCC n. 13 del 3.03.2005 - con particolare riferimento agli art. 1 e 2. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento alla LR 2 dicembre 2009, n. 29, artt. 1 a 9, con particolare riferimento agli artt. 1, 2 e 9. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento al RD 26 febbraio 1928, n. 332, quale regolamento di esecuzione della L. 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordino degli usi civici. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 5 del DLGS 228/2001*": il Comune di Demonte, una volta andata deserta la prima gara per l'affitto di lotti (Lou Bram e I Saut) non gravati da diritti di uso civico, avrebbe indetto una seconda gara sempre riservata ai soli soggetti residenti, mentre detta procedura avrebbe dovuto essere aperta a tutti gli interessati, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'esercizio dei pascoli; l'amministrazione avrebbe inoltre violato il diritto di prelazione riconosciuto alla ricorrente quale affittuaria uscente, nonostante le plurime comunicazioni con cui detto diritto era stato fatto valere. Il Comune di Demonte avrebbe poi illegittimamente proceduto, nell'ambito della ridefinizione dei confini degli alpeggi comunali, alla ripermimetrazione del lotto pascolivo comunale n. 2 denominato "Lou Bram" condotto dall'Azienda Agricola Bardo, diminuendone l'estensione di oltre 1/3 in violazione del regime della prelazione agraria alla stessa riconosciuto, sul piano negoziale, con la sottoscrizione del contratto di affitto del 2016;

- "2. *Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento e discriminazione dei legittimati attivi. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 cost. e art. 1, l. 241/1990. Violazione dei principi sistematici di cui alla l 20 novembre 2017, n. 168, norme in materia di domini collettivi con particolare riferimento allo sfruttamento degli assetti fondiari collettivi*": la scelta del Comune di agevolare due usocivisti, che in sede di prima istanza non avevano manifestato alcun interesse per i lotti oggetto di gara, sulla base di una prevalenza dell'allevatore "residente" rispetto a quello "uscente", violerebbe il Regolamento Comunale per l'esercizio dei pascoli, i principi generali (e speciali) della materia e il diritto di prelazione della ricorrente. L'esercizio dei diritti di uso civico, infatti, dovrebbe essere riconosciuto, in base alla normativa nazionale e regionale, non solo ai cittadini residenti, ma altresì a quelle collettività che trovano la propria identità giuridica nel possesso di beni e diritti di uso civico. La ricorrente, inoltre, deduce la violazione del principio del legittimo affidamento



ingenerato dall'azione amministrativa, avendo essa gestito da lungo tempo gli alpeggi nel Comune di Demonte, paventando danni economici legati all'impossibilità di trovare soluzioni alternative in altre realtà territoriali montane e alla perdita dei premi comunitari (PSR e PAC).

6. Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata per resistere al gravame, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del TAR adito e l'irricevibilità parziale del gravame per tardività dell'impugnazione, nonché contestando nel merito la fondatezza delle censure.

7. All'esito dell'udienza dell'11 maggio 2021 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, con ordinanza n. 168/2021 i provvedimenti impugnati sono stati sospesi, ritenendosi sussistente il *fumus boni iuris* del primo motivo di ricorso nella parte in cui è stata contestata la scelta del Comune di Demonte di indire, ai fini dell'assegnazione dei pascoli comunali, due gare riservate ai soli cittadini residenti, in violazione dell'art. 2 del Regolamento Comunale per l'esercizio dei pascoli, in base al quale, in caso di seconda gara, quest'ultima dovrebbe essere aperta indifferentemente a tutti i soggetti istanti.

8. A seguito della citata pronuncia cautelare, con Delibera del Responsabile del Servizio n. 165 del 14.05.2021 è stata disposta la *"revoca in autotutela del secondo esperimento di gara"* e, con successiva Delibera del Responsabile del Servizio n. 166 del 17.05.2021, è stata indetta una nuova procedura aperta a tutti i soggetti interessati per la concessione in affitto dell'Alpe "Lou Bram" per il biennio 2021/2022, con scadenza per la presentazione delle offerte al 27.05.2021. Alla predetta gara nessun operatore economico ha partecipato.

9. Parte ricorrente ha depositato successive memorie e repliche in vista della trattazione di merito della controversia, controdeducendo in merito alle eccezioni preliminari sollevate dal Comune resistente e instando *"per il risarcimento anche in un'ottica di soccombenza 'virtuale', con ristoro delle spese tutte sostenute e da sostenersi"*. Anche l'amministrazione ha prodotto memorie e repliche, insistendo nelle eccezioni sollevate e nelle argomentazioni svolte a dimostrazione dell'infondatezza del gravame.

10. All'udienza del 21 settembre 2021 la causa è passata in decisione.

11. Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate con il presente gravame, il Collegio deve procedere allo scrutinio delle eccezioni preliminari, che si appuntano sul lamentato difetto di giurisdizione del giudice adito.

12. Sotto un primo profilo, secondo il Comune di Demonte sussisterebbe la giurisdizione del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici, poiché la ricorrente avrebbe sollevato in giudizio contestazioni sulla natura demaniale civica dei terreni agricoli comunali funzionali al pascolo.

Replica la difesa dell'Azienda Agricola Bardo che *"oggetto del presente ricorso sono atti amministrativi emanati in manifesta violazione della fonte regolamentare comunale"*, precisando di non contestare *"in sede giurisdizionale la qualità demaniale del suolo quanto piuttosto una manifesta violazione di regolamento comunale. Oggetto del ricorso proposto sono infatti gli atti amministrativi emanati in manifesta violazione della fonte regolamentare comunale"*. (cfr. memoria ex art. 73 c.p.a., pag. 4).

Il Collegio prende atto delle precisazioni effettuate dalla ricorrente in ordine alle domande spiegate, da cui consegue che il perimetro della cognizione di questo Tribunale è limitato esclusivamente ai profili attinenti la ritenuta violazione, attraverso gli atti impugnati, dei contenuti propri del Regolamento Comunale per l'esercizio dei pascoli e, quindi, al non corretto esercizio del potere amministrativo. Peraltro, l'art. 2 del citato regolamento – norma che, nella fattispecie, la ricorrente ritiene violata e rappresenta, quindi, il parametro di legittimità della condotta dell'amministrazione – non fa alcuna menzione della sussistenza o meno di usi civici sui terreni affidati in concessione, limitandosi a disciplinare i caratteri essenziali della procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione agli allevatori richiedenti delle alpi comunali. Pertanto, considerate le domande della ricorrente come precisate nei propri scritti difensivi, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici non può essere accolta.

13. Deve adesso procedersi allo scrutinio dell'ulteriore eccezione preliminare sollevata da Comune di Demonte, secondo cui, nella fattispecie, sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario, essendo state proposte domande giudiziali sostanzialmente finalizzate ad ottenere l'accertamento del diritto della Società Agricola Bardo all'esercizio della prelazione ex art. 5 del D. Lgs. 228/2001. Replica la ricorrente di aver sì lamentato la violazione del proprio diritto di prelazione ex art. 205 del D. Lgs. n. 228/2001 e pattiziamente convenuto nel contratto di affitto dell'alpe pascoliva Bram del 25.02.2016, ma in chiave meramente pubblicistica. Infatti, la scelta di agevolare gli usocivisti con una seconda gara loro riservata, *"se in prima battuta viola il regolamento comunale, in seconda battuta viola anche il diritto di prelazione dell'uscente non residente il quale, dopo la I gara, anziché poter finalmente concorrere ad una procedura ad evidenza pubblica ed – eventualmente – all'esito di questa, esercitare il proprio diritto di prelazione, si è visto nuovamente sfavorito rispetto agli usocivisti con una gara loro riservata"* (cfr. pag. 6 memoria ex art. 73 c.p.a.).

L'eccezione formulata dal Comune è fondata nei termini che seguono.

Oltre ad agire per l'annullamento degli atti impugnati, parte ricorrente formula altresì domanda di accertamento *"dei requisiti ai fini dell'accesso e/o legittimazione all'assegnazione in via diretta stante il diritto di prelazione ex art. 205 del DLGS n. 228/2001 e pattiziamente convenuto nel contratto di affitto dell'alpe pascoliva comunale del 25.02.2016, sul lotto pascolivo denominato "BRAM"*.

Ora, come già precisato da questo Tribunale, con considerazioni dalle quali non vi è ragione di discostarsi, *"secondo un*

costante insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, difatti, il diritto di prelazione, convenzionale o legale, appartiene alla categoria dei diritti potestativi, che conferiscono al titolare il potere di provocare unilateralmente una modificazione nella sfera giuridica di un altro soggetto, a prescindere dalla volontà di quest'ultimo e senza necessità di un intervento altrui per il pieno soddisfacimento dell'interesse sotteso al diritto, da cui scaturisce uno stato di soggezione per il lato passivo del rapporto. Di fronte a tale atteggiarsi della prelazione non vi è spazio alcuno per il riconoscimento, in capo al soggetto che ne pretenda l'esercizio, di una posizione giuridica di interesse legittimo rispetto all'esercizio del potere amministrativo, anche se la lesione di tale diritto venga prospettata come conseguenza diretta di atti di un procedimento di gara e, perciò, oggetto di domanda di annullamento. Pertanto, la controversia in cui si chiede il riconoscimento della qualità di prelazionario o si discute della sussistenza dei presupposti della prelazione, ancorché proposta sotto il profilo della illegittimità degli atti con cui l'ente pubblico ha disposto l'affidamento o il trasferimento del bene ad altro soggetto, spetta alla cognizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, investendo posizioni di diritto soggettivo non suscettibili di degradazione o affievolimento per effetto di detti provvedimenti (cfr. Cassazione SS.UU., sent. 30.08.2018, n. 21450). In questi casi, quindi, viene in rilievo "l'idoneità di un diritto soggettivo a prevalere sul legittimo interesse dell'aggiudicatario a vedere perfezionato in suo favore il trasferimento del bene oggetto della pubblica gara", sicché "quello che sostanzia il petitum è proprio il riconoscimento o meno del diritto soggettivo all'esercizio della prelazione" (cfr. TAR, Sez. II, 9.07.2020, n. 454).

In applicazione di tali principi, la domanda di accertamento formulata dalla ricorrente deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

14. Il Collegio deve completare l'esame delle questioni preliminari scrutinando l'eccezione di irricevibilità parziale del ricorso per tardività, relativamente all'impugnazione della D.G.C. n. 115/2020 del 22.12.2020 recante ad oggetto "Rettifica elaborati capitolato pascoli di proprietà comunale biennio 21/22 per mero errore materiale DG 98/2020 e DG 101/2020", nonché delle D.G.C. n. 98/2020 del 9.11.2020 e n. 101/2020 del 18.11.2020 nella parte in cui ridefiniscono in sede di capitolato generale di concessione i confini del lotto pascolivo comunale n. 2 denominato "Lou Bram".

La ricorrente avrebbe infatti provveduto alla notifica del ricorso in data 19.04.2021, ossia oltre il termine decadenziale di 60 giorni decorrente non solo dall'approvazione dei suddetti provvedimenti, ma anche dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

L'eccezione è fondata, come risulta *per tabulas* confrontando la data di notifica del gravame, risalente all'aprile 2021 con quella di pubblicazione delle delibere oggetto di impugnativa, avvenuta tra il 12.11.2020 e l'8.01.2021. Detti provvedimenti, oltre a costituire atti generali soggetti a pubblicazione, sono poi direttamente lesivi nei confronti della ricorrente in quanto ridefiniscono in riduzione l'ampiezza dell'Alpe Bram, di cui la stessa era affittuaria uscente e, pertanto, avrebbero dovuto essere impugnate immediatamente entro i termini decadenziali previsti dalla legge.

Il ricorso è dunque inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto le delibere sopra richiamate.

15. Esaminate le eccezioni processuali, lo *spatium deliberandi* di questo Tribunale risulta circoscritto alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, in relazione al solo profilo attinente la lamentata illegittimità degli stessi per violazione dell'art. 2 del Regolamento Comunale.

Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di annullamento sia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la determina n. 125/2021 con cui è stata bandita dal Comune la seconda gara a favore dei soli residenti per l'affidamento della concessione pascoliva relativa all'Alpe Lou Bram, nonché la determinazione n. 133/2021 di aggiudicazione provvisoria di detto pascolo sono stati revocati in autotutela dall'amministrazione, giusta determinazione n. 165/2021. A tale determinazione ha fatto seguito una nuova gara aperta indistintamente a tutti gli interessati, alla quale, peraltro, la ricorrente non ha preso parte.

16. Ciò posto, rimane a questo punto da delibare l'istanza risarcitoria formulata da parte ricorrente, che può ritenersi ammissibile alla luce della ravvisata fondatezza, sia pure in sede cautelare, del *fumus boni iuris* del primo motivo di ricorso e del successivo provvedimento con cui l'amministrazione ha annullato in autotutela la seconda gara per l'affidamento dell'Alpe Lou Bram, determinandosi alla riedizione di una nuova procedura aperta a tutti coloro che ne avessero interesse.

16.1. La ricorrente lamenta di aver subito, a causa della scelta del Comune di Demonte di bandire una seconda gara riservata solo ai residenti, danni per un complessivo ammontare di euro 106.720,00.

In particolare, a titolo di danno emergente, allega di aver dovuto sottoscrivere un contratto con la società L'Aurora S.S. al fine di condurre in alpeggio i propri animali, pagando per la monticazione e demonticazione complessivi euro 9.000,00, oltre a 6,00 euro a capo al mese per il mantenimento in loco del bestiame, per un totale di euro 19.600,00; ulteriori spese sono indicate nell'ammontare di euro 5.670,00 per prove di laboratorio volte a verificare le condizioni di salute degli animali, per un totale di euro 34.270,00.

A titolo di lucro cessante, la ricorrente indica la somma di euro 72.450,00 derivante dalla mancata possibilità di beneficiare dei contributi PAC.

16.2. La domanda di parte ricorrente è infondata.

La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere

della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente “*grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'amministrazione per danni derivanti dall'illegittimo od omesso svolgimento dell'attività amministrativa di stampo autoritativo, da ricondurre al modello della responsabilità per fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ., donde la necessità di verificare, con onere della prova a carico del danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, e cioè: a) il fatto illecito; b) l'evento dannoso ingiusto ed il danno patrimoniale conseguente; c) il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno subito; d) la colpa dell'apparato amministrativo, dovendosi individuare, anche in tema di responsabilità della p.a. da attività amministrativa illegittima, l'elemento soggettivo (colpa oppure dolo) richiesto dall'art. 2043 c.c.*” (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 8.10.2021, n. 897).

Tali elementi, nel caso di specie, non sussistono.

16.3. Va premesso innanzitutto, per migliore chiarezza delle questioni esaminate, che il Collegio non può considerare l'affermazione di parte ricorrente secondo cui, avendo essa esercitato il diritto di prelazione riconosciute quale affittuaria uscente dell'Alpe, avrebbe sicuramente conseguito l'aggiudicazione del pascolo in questione in tempo utile per la presentazione delle domande di contributi PAC se il Comune di Demonte avesse correttamente esperito la seconda procedura di gara, aprendola a tutti i soggetti interessati a prescindere dalla residenza sul territorio comunale. Non solo l'assunto è in sé indimostrato, ma questo Tribunale non può accertare, neppure *sub specie* di prognosi postuma ai fini della valutazione della relazione causale tra condotta e danno, la sussistenza del diritto di prelazione fatto valere dalla ricorrente, non essendo al riguardo munito di giurisdizione.

L'aggiudicazione del pascolo comunale Lou Bram, dunque, è una circostanza che allo stato e nell'ambito della cognizione riservata a questo giudice risulta soggetta all'alea di ogni procedura di affidamento, non potendosi assumere quale presupposto oggettivo e comprovato della domanda risarcitoria.

16.4. Ciò posto, lamenta la ricorrente che le tempistiche adottate dall'amministrazione nel bandire la nuova gara aperta a tutti i richiedenti sarebbero state tali da impedire la possibilità di richiedere i contributi PAC per il pascolo in questione, anche laddove l'impresa ne avesse ottenuto l'aggiudicazione. Infatti, il Comune di Demonte ha atteso gli esiti della camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare fissata il 12 maggio 2021 per assumere le proprie determinazioni in autotutela, quando mancavano solo 3 giorni per la scadenza dei termini per le istanze relative ai contributi PAC fissata al 15 maggio 2021, pur potendo rinnovare tempestivamente il procedimento, stante la notifica del ricorso in data 19 aprile 2021. Di conseguenza, l'aggiudicazione dei pascoli in questione non sarebbe stata più “imprenditorialmente appetibile”, come confermerebbe la circostanza che nessun operatore ha preso parte alla gara.

L'argomentazione non è fondata.

16.5. Come correttamente evidenziato dall'amministrazione, non sussiste alcun obbligo per il soggetto pubblico di provvedere all'assegnazione degli alpeggi comunali entro la data del 15 maggio di ciascun anno o, comunque, in tempo utile per garantire agli allevatori la possibilità di presentare l'istanza per la concessione dei contributi PAC. La scelta dell'ente di consentire la monticazione e demonticazione del bestiame sui pascoli comunali non è finalizzata a garantire l'ottenimento (peraltro eventuale) dei succitati contributi, né la relativa procedura di affidamento risulta assoggettata a una specifica tempistica che rifletta le esigenze economico-commerciali degli allevatori in relazione a tale forma di aiuti economici. Né può assumere rilievo, in questa o in altra prospettiva, la lamentata violazione da parte del Comune di Demonte del legittimo affidamento dell'azienda ricorrente, del quale non sussistono i presupposti rispetto all'esito di una procedura di gara.

16.6. Sotto altro profilo, la circostanza che l'amministrazione non si sia attivata spontaneamente per la rinnovazione della procedura, ma abbia atteso la pronuncia di questo Tribunale all'esito della trattazione dell'istanza cautelare, non può essere considerata un elemento deteriore nella condotta della parte intimata, né ragione per addebitare alla stessa eventuali conseguenze lesive che la ricorrente ritenga di aver subito. Del resto, è facoltà della parte che instaura il giudizio chiedere, prima della trattazione della domanda cautelare collegiale e sussistendone i presupposti, la concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. o la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, facoltà, queste, di cui la ricorrente non si è avvalsa.

16.7. Rileva inoltre il Collegio come, una volta bandita la nuova gara per l'affidamento dell'alpeggio Lou Bram in concessione pascoliva, la ricorrente abbia deciso di non partecipare alla procedura e di sottoscrivere con la Società Agricola L'Aurora S.S. un contratto per il pascolo in alpeggio del proprio bestiame. Tale circostanza si riflette su due profili essenziali tra loro connessi: per un verso, le esigenze di pascolo della ricorrente potevano essere soddisfatte non solo e in via esclusiva tramite l'affidamento dell'alpeggio in questione, ma anche, come poi si è verificato, ricorrendo ad accordi negoziali provati. Ne consegue che, ove parte ricorrente avesse ritenuto pregiudicata la possibilità di ottenere i contributi PAC per il protrarsi delle procedure di affidamento del pascolo in questione, avrebbe dovuto – come poi ha fatto – attivarsi per individuare tempestivamente una soluzione alternativa in tempo utile per la presentazione della domanda relativa a tali contributi, certamente possibile come comprovato *ex post* dal contratto all'uopo sottoscritto con la Società Agricola L'Aurora S.S.

16.8. Per altro verso, tale contratto reca la data del 15.05.2021, cioè l'ultimo giorno della scadenza originariamente prevista per l'inoltro della richiesta di contributi PAC, che, consta al Collegio, è stata prima prorogata al 15.06.2021 con

decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 215187 del 10.05.2021 e, poi, ulteriormente prorogata al 25.06.2021 con decreto n. 264094 dell'8.06.2021 del citato Ministero. La ricorrente, quindi, avrebbe avuto modo di presentare tempestivamente la domanda per l'ottenimento di detti contributi sulla base della disponibilità di terreni pascolivi acquisita dalla società L'Aurora S.S., sia considerando la data originaria di scadenza per la presentazione delle relative istanze (15 maggio 2021), sia tenuto conto dei successivi posticipi di tale termine.

Deve escludersi sotto più profili, pertanto, che sussista un nesso di causalità tra la condotta anti-giuridica contestata e i danni lamentati dalla ricorrente.

17. Per completezza, quanto all'ammontare della richiesta risarcitoria così come determinato dalla Società Agricola Bardo, valgono le seguenti considerazioni.

17.1. Con riferimento al "danno emergente" per il mancato godimento dell'alpeggio Lou Bram", pari a euro 34.270,00 risultanti dagli oneri contrattuali assunti e dai costi veterinari, detta somma è ordinariamente collegata all'esercizio dell'attività pastorale della ricorrente e non può essere considerata alla stregua di un danno meritevole di ristoro; del resto, l'Azienda Agricola Bardo avrebbe comunque dovuto effettuare un esborso minimo di euro 29.000,00 (importo a base d'asta) per la conduzione del pascolo Lou Bram, oltre ai normali accertamenti sullo stato di salute del bestiame.

17.2. Quanto al lucro cessante, la ricorrente lamenta un mancato introito nella campagna PAC 2021 pari a euro 72.450. Al riguardo, considerato che la stessa ha sottoscritto apposito contratto con la Società L'Aurora S.S. per la monticazione e demonticazione del bestiame in tempo utile per la formalizzazione della domanda di contributi PAC (anche in considerazione delle plurime proroghe a tal fine disposte), non vi è ragione di ritenere che la condotta dell'amministrazione abbia reso impossibile accedere a detti contributi, né è dimostrato in giudizio il contrario. Del resto, sarebbe stato onere della ricorrente attivarsi per conseguire i contributi PAC con ogni risorsa a propria disposizione, anche a prescindere dall'affidamento dell'alpeggio comunale di cui si discute, secondo il principio di autoresponsabilità sancito all'art. 1227, comma 2 cod. civ., a mente del quale "*il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza*". Peraltro, a fronte delle circostanze sopra rappresentate, non vi sono evidenze in giudizio che la ricorrente non abbia percepito tali contributi sulla base della disponibilità di terreni pascolivi acquisita in forza del contratto con la Società L'Aurora S.S.

18. In conclusione:

- le domande di annullamento sono in parte improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata rinnovata la procedura per l'affidamento degli alpeggi comunali oggetto di impugnazione e in parte irricevibili per tardività ove hanno ad oggetto la contestazione della legittimità delle D.G.C. n. 115/2020, n. 98/2020 e n. 101/2020;

- la domanda di accertamento del possesso, da parte della ricorrente, dei requisiti per l'assegnazione dell'Alpe Lou Bram in via diretta, stante l'esercizio del diritto di prelazione, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la stessa potrà essere ripresentata in riassunzione nei termini di legge;

- la domanda di risarcimento è infondata alla luce delle argomentazioni sopra esposte e, pertanto, deve essere respinta.

19. Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.

(Omissis)